

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

X LEGISLATURA

XXXXXXXX

SEDUTA DEL 2.7.2018

Presidenza del Presidente: DI PANGRAZIO

Consigliere Segretario: MONACO

	ASS.		ASS.		ASS.
BALDUCCI		GATTI	X	PAOLINI	
BERARDINETTI		GEROSOLIMO	X	PAOLUCCI	
BRACCO		IAMPIERI	X	PEPE	
CHIODI	X	INNAURATO		PETTINARI	
D'ALFONSO		MARCOZZI		PIETRUCCI	
DI DALMAZIO		MARIANI		RANIERI	
D'IGNAZIO		MAZZOCCA		SCLOCCO	
DI MATTEO	X	MERCANTE		SMARGIASSI	
DI NICOLA		MONACO		SOSPURI	
DI PANGRAZIO		MONTICELLI			
FEBBO	X	OLIVIERI			

VERBALE N. 110/14

OGGETTO: Legge regionale: Misure a sostegno delle imprese e dell'occupazione sul territorio regionale e di contrasto alle delocalizzazioni produttive.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la relazione della 3^a Commissione consiliare a firma del presidente Berardinetti che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Uditi gli interventi del consigliere Mercante, del vice presidente Lolli e del presidente D'Alfonso;

Visto il progetto di legge n. 273/2016 di iniziativa consiliare recante: Misure a sostegno delle imprese e dell'occupazione sul territorio regionale e di contrasto alle delocalizzazioni produttive;

Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato;

Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso

LO APPROVA

All'unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VT/



Consiglio Regionale

Misure a sostegno delle imprese e dell'occupazione sul territorio regionale e di contrasto alle delocalizzazioni produttive

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. La Regione Abruzzo, con la presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'Ordinamento dell'Unione europea nonché dello Statuto regionale e delle direttive europee in materia di delocalizzazione, promuove la tutela e la riduzione dei rischi connessi alla delocalizzazione industriale e favorisce l'insediamento e la permanenza delle imprese in ambito territoriale al fine dell'accrescimento e della salvaguardia dei livelli occupazionali nel territorio abruzzese.
2. La presente legge favorisce altresì i processi di rilocalizzazione (back reshoring) delle imprese all'interno del territorio regionale.
3. Le disposizioni della presente legge sono applicate in conformità con quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e dell'Unione europea sul conferimento di contributi alle imprese e, in particolare, con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia di aiuti concessi agli Stati.
4. La Regione Abruzzo nel riconoscere il ruolo rilevante delle imprese nello sviluppo economico e sociale del territorio applica la presente legge a tutte le imprese italiane ed estere che, con stabilimenti insediati sul territorio regionale, beneficiano di contributi regionali.

Art. 2

(Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 60 e 61 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)), in caso di delocalizzazione degli impianti produttivi, le somme erogate da parte della Regione Abruzzo alle imprese presenti sul territorio regionale, qualunque sia la loro provenienza sotto forma di incentivo, finanziamento, aiuto, sostegno all'occupazione o alla produzione, sono restituite alla Regione, entro cinque anni dall'erogazione del contributo, dalle imprese stesse, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltate a terzi, con conseguente riduzione del personale dell'impresa, fatta eccezione per gli interventi cofinanziati con i fondi europei per i quali si rinvia alla normativa di riferimento. In ogni caso è fatta salva la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
2. Le imprese interessate dalle procedure di recupero di cui al comma 1 non possono beneficiare di altri contributi regionali allo stesso titolo.
3. Allo scopo di disincentivare i fenomeni di delocalizzazione dei processi produttivi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni bando finanziato interamente dalla Regione che preveda misure di agevolazione per le imprese, è inserito un vincolo al mantenimento, entro i confini regionali, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di erogazione del contributo, dell'azienda che abbia beneficiato delle predette

agevolazioni e di tutti i suoi stabilimenti produttivi.

4. Per le aree e gli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è modificabile la destinazione d'uso. Il cambiamento di destinazione d'uso può essere ammesso esclusivamente in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro ovvero per ragioni di pubblica utilità.

Art. 3

(Contratti di insediamento)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'erogazione di contributi alle imprese di nuovo insediamento sul territorio regionale ovvero a quelle che vi facciano ritorno dopo un periodo di delocalizzazione (back reshoring) è subordinata alla stipula di un contratto di insediamento tra l'impresa beneficiaria e la Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
2. La stipula dei contratti di insediamento è condizione imprescindibile per l'erogazione dei contributi pubblici.
3. I contratti contengono:
 - a) il piano industriale e di sviluppo dell'impresa;
 - b) l'impegno al mantenimento della unità produttiva o delle unità produttive per almeno tre anni dall'insediamento;
 - c) l'impegno a mantenere per almeno tre anni i livelli occupazionali;
 - d) il piano di sicurezza previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
4. In deroga ai criteri definiti al comma 3, lettera b), la revoca degli incentivi non ha luogo nel caso di gravi, comprovati e non transitori motivi afferenti crisi di natura economica o finanziaria.

Art. 4

(Misure di incentivazione all'insediamento)

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, può prevedere ulteriori misure di incentivazione nei confronti delle imprese di nuovo insediamento, quali la riduzione delle imposte regionali nonché l'accesso al credito agevolato.

Art. 5

(Misure di incentivazione alla rilocalizzazione)

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, può prevedere delle riduzioni delle imposte regionali per le aziende che decidano, dopo un periodo di delocalizzazione, di rientrare nel territorio regionale (back reshoring) provvedendo ai relativi adempimenti di carattere economico-finanziario.
2. La Regione si impegna, altresì, a garantire l'accesso al credito agevolato in favore delle imprese di cui al comma 1.
3. Al fine di favorire il rilancio dell'attrattività e della competitività delle imprese localizzate sul territorio regionale la Regione promuove, altresì, azioni di incoraggiamento, garantendo un supporto concreto nel completamento del percorso di rientro (back reshoring) delle imprese interessate.
4. La Regione Abruzzo adotta, inoltre, programmi per la divulgazione ed il monitoraggio delle buone pratiche aziendali allo scopo di incoraggiare politiche del lavoro e della

produzione che disincentivino le delocalizzazioni d'impresa.

Art. 6
(Monitoraggio, controlli e valutazione)

1. La Regione Abruzzo attua il monitoraggio sull'applicazione della presente legge e la valutazione dei suoi risultati concreti.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
3. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione Abruzzo ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi erogati, allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Abruzzo predispone un elenco delle imprese che usufruiscano o abbiano usufruito, direttamente od indirettamente, di contributi regionali a qualunque titolo, sotto forma di incentivo o di finanziamento.

Art. 7
(Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone per l'approvazione al Consiglio regionale un regolamento che disciplina i criteri e le modalità di restituzione dei contributi regionali in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 60 e 61 della legge 147/2013.
2. Il regolamento disciplina, altresì, gli aspetti di dettaglio delle previsioni contenute nell'articolo 5, comma 4 nonché uno schema tipo di contratto di insediamento.

Art. 8
(Norma finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 110/14 del 2.7.2018, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale

Misure a sostegno delle imprese e dell'occupazione sul territorio regionale e di contrasto alle delocalizzazioni produttive

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

per “*delocalizzazione produttiva*” (o “*delocalizzazione d’impresa*”) si intendono le iniziative degli imprenditori volte ad allocare, fuori dal Paese di origine, stabilimenti produttivo-manufatturieri ovvero parte della funzione operativa od amministrativa di una azienda. Più in particolare, la “*delocalizzazione*” consiste nell’apertura di nuove unità produttive dello stesso imprenditore in altri Paesi tramite cessioni di rami d’azienda oppure attraverso processi di internazionalizzazione delle imprese attuati tramite *joint-venture* o accordi commerciali con altre imprese estere.

La delocalizzazione delle imprese all’estero non è un fenomeno nuovo. Fino a pochi anni fa erano gli Stati Uniti a ricorrere maggiormente a questa pratica ma negli ultimi anni la delocalizzazione della produzione ha preso piede anche in Europa ed è in costante aumento.

A partire dalla fine degli anni Ottanta anche le imprese italiane hanno sperimentato un crescente ed intenso processo di delocalizzazione di attività di produzione all’estero. Protagoniste di questo fenomeno sono soprattutto medie e piccole imprese, anche localizzate all’interno di distretti industriali, principalmente verso l’Est Europa, nella fascia del Maghreb, in Cina ed in Sud America e, più in generale, nei principali Paesi che, seppur in via di sviluppo nelle infrastrutture di base, rispondono alla condizione essenziale di una bassa, se non completamente assente, regolamentazione del mercato del lavoro, tanto imprenditoriale quanto sindacale, e sono caratterizzati da una manodopera poco tutelata, a bassissimo costo e relativamente specializzata.

Nel delocalizzare un’impresa si segue, quindi, in genere, il principio del “maggior profitto al minor costo possibile”: parti del ciclo produttivo a più alto valore aggiunto (design, marketing, ecc.), e per le quali sono richieste competenze professionali particolari, vengono mantenute nel paese di origine mentre quelle fasi del processo produttivo che richiedono minore specializzazione vengono portate all’estero. Tale prassi riscuote particolare successo al momento della vendita: generalmente il prodotto rientra in patria non completamente ultimato e solo successivamente viene definito ed etichettato con il marchio permettendo di avere, in questo modo, ricavi di gran lunga superiori ai costi.

Altri fattori che spingono le aziende italiane verso la delocalizzazione sono la ridotta pressione fiscale; le agevolazioni per le imprese disposte ad investire da parte dei governi dei paesi in via di sviluppo e la possibilità di realizzare economie di scala (pochi grandi subfornitori esteri o un grande impianto all’estero invece di molti piccoli subfornitori in patria). L’effetto combinato di questi fattori ha spinto e spinge le aziende italiane a ricercare altre soluzioni per continuare a competere sui mercati internazionali, anche laddove siano in attivo e perfettamente in grado di proseguire in patria la produzione senza alcuna difficoltà. Il tutto in evidente concorrenza sleale nei confronti delle aziende più virtuose che, al

contrario, hanno optato ed optano tuttora per rimanere all'interno dello Stato italiano, in generale, e della Regione Abruzzo, nello specifico, rispettando la normativa interna sulle imposte per quanto riguarda produzione e lavoro.

Tutto questo, ovviamente, ha un effetto catastrofico sul tessuto economico nazionale, con la chiusura di centinaia di stabilimenti produttivi che ha determinato una drastica riduzione dei livelli di occupazione ed un generale impoverimento del Paese. Studi statistici rivelano che, nell'ultimo decennio, l'Italia ha perso nel comparto produttivo un fatturato di circa 108 miliardi all'anno e 1.557.000 posti di lavoro con il conseguente esborso di circa 14 miliardi annui per ammortizzatori sociali. La contabilizzazione delle perdite subite negli ultimi dieci anni raggiunge, quindi, cifre da capogiro: 1.000 miliardi sul fatturato, 300 miliardi sul mercato interno, 140 miliardi di ammortizzatori sociali per un totale di 1.440 miliardi. Le motivazioni di tale fenomeno sono, come sopra evidenziato, da ricercare nel fatto che fare impresa in Italia è molto più difficile che altrove. Le tasse, la burocrazia, il costo del lavoro, il deficit logistico-infrastrutturale, l'inefficienza della Pubblica amministrazione, la mancanza di credito e i costi dell'energia rappresentano degli ostacoli spesso insuperabili che hanno indotto molti imprenditori a trasferirsi in Paesi dove il clima nei confronti dell'azienda è più favorevole.

Nonostante l'ordinamento comunitario abbia recentemente riconosciuto l'importanza di politiche specificatamente volte ad incentivare la permanenza delle imprese nei territori di origine, ovvero il ripensamento da parte delle stesse su decisioni di delocalizzazione già assunte (cd. *back-reshoring* o rilocalizzazione) il problema permane a tutt'oggi, per l'assenza, spesso, di specifiche normative statali o regionali in merito.

La presente proposta di legge intende, quindi, disincentivare le “*delocalizzazioni produttive*” al fine di sostenere gli investimenti e l'occupazione nel territorio regionale. Si prefigge, inoltre, di tutelare, attraverso meccanismi di premialità, quelle imprese che, in modo virtuoso e spesso con grande abnegazione, decidano di mantenere i propri siti produttivi ed amministrativi all'interno della Regione Abruzzo, ovvero di riportare la propria operatività nel territorio di origine dopo un certo lasso di tempo trascorso fuori Regione.

Essa fa riferimento a quanto previsto dai commi 60 e 61 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge di stabilità 2014), introdotti dal legislatore statale proprio per contrastare il fenomeno della delocalizzazione, ed alla Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2015: “*Modalità e tempi di restituzione dei contributi in conto capitale erogati alle imprese in caso di delocalizzazione della produzione in uno Stato non appartenente all'Unione europea*” e si ispira ai progetti di legge od alle leggi già introdotte in altre Regioni, tra cui la Calabria (Pdlr n 368/9 del 2013), le Marche (L.R. n. 15/2009), l'Emilia-Romagna (L.R., 14/2014, specialmente art. 20) ed il Friuli Venezia Giulia (L.R. 3/2015, specialmente art. 34).

La presente proposta di legge tiene, infine, conto degli orientamenti espressi, in ambito comunitario, nella proposta di risoluzione del Parlamento europeo n. 2004/2254 (INI), sulle delocalizzazioni nel contesto dello sviluppo regionale, introducendo regole che si pongono in pieno rispetto della normativa europea in materia di erogazione di contributi pubblici e di aiuti di Stato (cfr. artt. 107-108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

La proposta si compone di nove articoli come di seguito specificato:

Art. 1 *Finalità ed ambito di applicazione*

Art. 2 *Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive*

Art. 3 *Contratti di insediamento*

Art. 4 *Misure di incentivazione all'insediamento*

Art. 5 *Misure di incentivazione alla rilocalizzazione*

Art. 6 *Monitoraggio, controlli e valutazione*

Art. 7 *Regolamento attuativo*

Art. 8 *Norma finanziaria*

Art. 9 *Entrata in vigore*

RELAZIONE DELLA 3[^] COMMISSIONE CONSILIARE

La **3[^] Commissione consiliare** “*Agricoltura, Sviluppo Economico, Attività produttive*” ha esaminato, nel corso delle sedute tenutesi nei giorni 3 maggio, 5 luglio, 20 settembre e 22 novembre 2017, il progetto di legge n. 273/2016 di iniziativa dei Consiglieri Mercante – Ranieri – Smargiassi – Pettinari – Marcozzi – Berardinetti – D’Ignazio - Olivieri, avente ad oggetto “*Misure a sostegno delle imprese e dell’occupazione sul territorio regionale e di contrasto alle delocalizzazioni produttive*”, assegnato in data 11 luglio 2016 a questa Commissione per competenza, ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale e alle Commissioni 1[^] - 4[^] e al Comitato per la Legislazione per parere.

La Commissione, nel corso della seduta del 22 novembre 2017, ha approvato all’unanimità dei presenti il testo del progetto di legge.

Il Consiglio regionale, nella seduta del 28 novembre 2017, ha stabilito di restituire il progetto di legge di cui sopra alla 3[^] Commissione consiliare.

La **3[^] Commissione consiliare**, nel corso della seduta del 31 maggio u.s., ha proceduto all’esame finale del progetto di legge.

Il Presidente ha posto in votazione tutti i singoli articoli, che sono stati approvati all’unanimità dei presenti. La Commissione, infine, ha approvato all’unanimità dei presenti il testo del progetto di legge. Hanno votato a favore i Consiglieri: Berardinetti , Innaurato + delega di Balducci, Di Nicola, Mercante, Ranieri, Smargiassi e Sospiri.

Pertanto, si propone al Consiglio regionale:

- di approvare l’allegato progetto di legge n. 273/2016 di iniziativa dei Consiglieri Mercante – Ranieri – Smargiassi – Pettinari – Marcozzi – Berardinetti – D’Ignazio - Olivieri.